Spett.le

Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR

Via di San Michele, 22

00153 Roma
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: (ID:9508) Integrazioni e chiarimenti relativi al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA" DELLA POTENZA DI 120 MWp ubicato in località "Serr'e Arena" nel Comune di Palmas Arborea (OR) e connesso alla rete RTN in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa. Proponente: Società Innovo Development 3 S.r.l. .

Il sottoscritto Maurizio Manenti domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di legale rappresentante della società INNOVO DEVELOPMENT 3 SRL con sede legale in piazza della Repubblica a Milano (mi) p.i./c.f. 12322220968.

Vista la comunicazione del Ministero della Cultura nella quale veniva espresso parere negativo del 08/06/2023 prot. 0010492 in merito a un Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA" della potenza di 120 MWp ubicato in località "Serr'e Arena" nel Comune di Palmas Arborea (OR); tale parere e stato espresso sulla base delle determinazioni della Direzione Generale Archeologica Delle Belle Arti prot. 0007223 del 09/05/2023.

Considerato le dovute valutazioni al vostro richieste, abbiamo provveduto alla stesura delle dovute nostre considerazioni, di cui alleghiamo alla presente, e per meglio comprendere gli elaborati allegati, sintetizziamo nella presente lettera di trasmissione andando in ordine alle vostre richieste (si evidenziano in blu vostre richieste, in verde le risposte):

a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 4659 del 29/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e della U.O. DGABAP-Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR, evidenziando l'inoltro della nota del 23/12/2022 del Proponente e le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023;

Nessuna osservazione

 b) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 10532 del 01/04/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale;

Nessuna osservazione

c) Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 13027 del 26/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, tramite i contributi istruttori regionali acquisiti. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con nota prot. n. 18820 del 17/04/2023, ha valutato che: "... L'impianto da realizzare, dal punto di vista urbanistico ricade in zona E2 del comune di Palmas Arborea mentre la nuova sottostazione ricade in zona agricola E3 del comune di Oristano. ... Sotto il profilo paesaggistico l'impianto ricade nell'ambito di paesaggio 9 del Golfo di Oristano ed interessa un territorio con morfologia pianeggiante, con caratteri orografici tipici della pianura costiera. Il campo fotovoltaico insiste su appezzamenti di terreno a vocazione agricola destinata a seminativi. Nel dettaglio si rileva quanto segue: - Campo fotovoltaico: ricade in gran parte in area vincolata per effetto del combinato disposto dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA del PPR, entro la fascia dei 150 m di Riu Arriotti. Inoltre porzione del campo ricade all'interno del buffer di 100 m di insediamenti vincolati ai sensi dell'art. 47 comma 2, lett. c) delle NTA del PPR. Nel PPR l'area è caratterizzata da componenti ambientali di tipo ad utilizzazione agro-forestale destinata a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte; - Opere di connessione: interessano in parte anch'esse ambiti vincolati per effetto dell'art. 143 del D. Las. 42/2004 e dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA del PPR; in aggiunta alcuni tratti risultano essere all'interno del buffer di 100 m un albero monumentale e parrebbero poco al di fuori del buffer di 100 m di insediamenti vincolati ai sensi dell'art. 47 comma 2, lett. c) delle NTA del PPR. Si rappresenta tuttavia che ai sensi del punto A.15 dell'allegato A del DPR 31/2017, le opere interrate che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica. Le linee di connessione interessano aree caratterizzate da componenti ambientali di tipo naturale ed ad utilizzazione agro-forestale; - Stazione utente: come già evidenziato nell'ambito della procedura di VIA per il parco "green Blue Tanca Manna", l'area risulta in parte nella fascia di rispetto del canale di bonifica Spinarba tutelato dal PPR e in prossimità di uno specchio acqueo individuato nel PPR medesimo, in un'area connotata nel PPR da componenti ambientali di tipo seminaturale ... Tutto quanto premesso, dall'esame del progetto emergono le seguenti criticità: [-] Gran parte dell'impianto (campo fotovoltaico, viabilità ed opere di connessione) ricade in area vincolata paesaggisticamente in aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010, in quanto ricompresa nelle aree sensibili elencate nella Tabella 1 di cui all'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, contrariamente a quanto indicato nella Relazione generale dove il Progettista dichiara "Sulla base della disamina effettuata, il sito di progetto non interferisce con alcun bene paesaggistico, architettonico ed archeologico identificato nell'ambito" e nella Relazione Paesaggistica "Il sito dell'impianto agrofotovoltaico non interferisce con alcun Bene". - L'area su cui dovrà insistere la nuova sottostazione utente è stata già ritenuta inidonea da questo Servizio (vedasi nota prot. n. 15675 del 28.03.2022 nella quale si manifestava l'opportunità di localizzare la sottostazione al di fuori dell'area seminaturale e Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 146, c. 7, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. prot. n. 12655 del 10.03.2023) e dallo stesso MASE in più punti del parere allegato al Decreto di compatibilità

ambientale n. 317 del 17.11.2022. [-] Il contesto paesaggistico su cui sorgono il campo fotovoltaico e le opere di connessione, è caratterizzato da componenti ambientali di tipo naturale e subnaturale, seminaturale e ad utilizzazione agro-forestale, nelle quali il paesaggio agrario ha conservato caratteri evidenti di naturalità. A tal proposito si rappresenta che: - Per le aree naturali e subnaturali le NTA del PPR all'art. 23, vietano "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"; - Nelle aree seminaturali ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PPR sono vietati "qli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi qli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."; - La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", invece all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Contrariamente a quanto indicato nella Relazione Generale alcuni mappali interessati dall'intervento risulterebbero gravati da usi civici (F. 18, mapp. 54, F. 20 mapp. 412, F. 21 mapp. 33), in area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004. A tal proposito si rappresenta che le opere ricadenti su tali aree, sarebbero in generale ammissibili solo se compatibili con i Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche dei comuni in cui ricade l'intervento. In assenza di detti Piani gli interventi non risulteranno attuabili ... - La siepe di essenze autoctone proposta quale opera di mitigazione, non si ritiene idonea a minimizzare gli impatti visivi dell'impianto dalle visuali pubbliche, in quanto la sua altezza non risulta adeguata a mascherare completamente l'impianto. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali ... Per quanto sopra esposto si chiede che la conformazione del campo fotovoltaico venga rimodulata in modo tale da spostare i pannelli ricadenti nella fascia tutelata dei 150 mt dal corso d'acqua; relativamente alla nuova stazione, dovrà essere trovata una localizzazione alternativa che escluda l'area seminaturale indicata in progetto, già ritenuta inidonea dallo stesso MASE. Inoltre si chiede che la produzione agricola e le coltivazioni siano contestuali alla posa in opera dei moduli fotovoltaici. Dell'avvenuta coltivazione e raccolta delle specie indicate nel piano colturale dovrà essere relazionato ogni anno per tutta la vita utile dell'impianto, quest'ultimo quando non più produttivo dovrà essere dismesso e il suolo dovrà essere restituito agli usi originari ...". Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano, con la nota prot. n. 25963 del 17/04/2023, rileva che "... Il titolo di possesso della società proponente per le citate aree è quello del diritto di superficie. Si fa presente che ad esito del sopralluogo eseguito in data 11 aprile 2023 da personale del Servizio scrivente unitamente a personale della Stazione Forestale di Oristano è emerso, a seguito di un' interlocuzione con lavoratori che effettuavano pratiche agricole nelle aree di progetto, che i terreni sono di proprietà dell'Agenzia LAORE Sardegna, che avrebbe stipulato un contratto con la "Cooperativa Agro Silvo Zootecnica", la quale avrebbe stipulato un contratto di diritto di superficie con la società che ha presentato il progetto ... Si ritiene necessario dotare l'impianto agrivoltaico di fascia parafuoco perimetrale completamente priva di vegetazione o da mantenere verde (irrigata) durante il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", di larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area ...". Il Servizio del Genio civile di Oristano della Direzione Generale dei lavori Pubblici, con nota prot. n. 15143 del 06/04/2023, rileva che: "... L'area su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua (Riu Sa Cruxitta e relativi affluenti, riu Funtana Fraigada e roiedda de Molliccu), ma il livello di dettaglio degli elaborati non consente di valutare adeguatamente le interferenze presenti a seguito dell'installazione dei pannelli, della realizzazione della viabilità e delle reti di connessione, della realizzazione

delle recinzioni e della messa a dimora del mandorleto. Nella verifica degli elaborati trasmessi infatti appare che parte delle strutture (Tracker Pitch, recinzioni e viabilità interna) e parte dei mandorli da impiantare, siano posizionati a ridosso o addirittura sopra i corsi d'acqua, in difformità a quanto disposto dagli articoli 93 e seguenti del Regio Decreto 523/1904 ... Il progetto inoltre non tiene conto che nelle aree confinanti con il sito scelto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta in corso di istruttoria un ulteriore progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 56.904,120 kW per una superficie di circa 68.86.30 Ha, (da realizzarsi nel Comune di Santa Giusta, foglio 35 mappali 2 – 140 – 186 – 188 – 190). Considerato che le opere da realizzare interessano il reticolo idrografico regionale ma allo stato attuale non è stato dimostrato il rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, si esprime parere NON FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 93 e segg. del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 alla realizzazione dell'intervento ...";

Risposto tramite: Controdeduzioni della Società INNOVO DEVELOPMENT S.R.L - Osservazioni della Regione Sardegna; Protocollato in data 08/06/2023

d) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 7231 del 03/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in esame, esprimendo con riguardo all'Area funzionale Patrimonio archeologico la necessità di integrare la documentazione prodotta nel senso indicato con la nota prot. n. 3702 del 20/02/2023 espressa con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (Allegato n. 2), rilevando fin da adesso che "... A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO[.] Considerato che le lavorazioni previste incidono sul sottosuolo e l'area di intervento è comunque caratterizzata da aree di dispersione di materiale archeologico lambite dalle opere, si configura il rischio che durante le attività di scavo vengano intercettati depositi archeologici ancora interrati nel sottosuolo. [-] A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25) [-] L'istanza del proponente Innova Develpment 3 s.r.l., riferita alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, è stata acquisita dalla Soprintendenza con prot. n. 3639 del 17/02/2023. In seguito all'esame della documentazione, rilevato che gli elaborati trasmessi non erano conformi al DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") e alla successiva circolare n. 29 della DG ABAP del 19.05.2022 in quanto non comprensivi del template GIS, sono state richieste integrazioni documentali con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023. Si precisa che, rispetto alla documentazione progettuale acquisita dall'ufficio con prot. n. 3639 del 17.02.2023, sulla piattaforma del MASE sono stati resi disponibili ulteriori e più dettagliati elaborati progettuali. Tuttavia, dall'esame complessivo della documentazione si rileva comunque che nello studio archeologico non è fatta menzione del sito di S'Isca 'e su Ponti (Palmas Arborea), collocato lungo il tracciato del cavidotto, in prossimità del ponte stradale. In particolare, in tale località è riscontrata agli atti dell'ufficio la presenza di una porzione di viabilità romana documentata per una lunghezza di 500 metri. In seguito alle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal personale dell'ufficio il 17.04.2023, si rappresenta che, a causa della vegetazione infestante, non è stato possibile riscontrare sul terreno la strada antica o altri elementi archeologici utili a definirne l'esatta ubicazione. Pertanto, considerato che in prossimità dell'attraversamento idraulico le opere progettuali prevedono, oltre allo scavo a sezione obbligata, anche l'uso della trivellazione orizzontale, sussiste l'altissimo rischio che le lavorazioni previste in prossimità del ponte possano intercettare porzioni di viabilità antica. [-] A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA[.] In riferimento alla sopracitata procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, come da nota prot. n. 3702 del 20.02.2023, si chiedono integrazioni documentali, in particolare il template GIS, al fine di completare l'istruttoria di settore che è, pertanto, da considerarsi sospesa fino alle nuove acquisizioni. A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO[.] Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica è necessario acquisire le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023, che si allega alla presente, al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lqs. 50/2016. Si precisa sin da ora che, in prossimità della località S'isca 'e su ponti, per le ragioni sopra esplicitate, si ritiene opportuno procedere all'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, al fine di verificare interferenze tra le opere e la viabilità antica nota lungo il percorso del cavidotto". Per quanto attiene l'Area funzionale Paesaggio il medesimo Ufficio periferico del MiC rileva, tra l'altro, che: "... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento - Assetto ambientale[.] Il

layout del campo agrivoltaico dista 1,70 km dalla "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA. La nuova stazione SEU Terna in comune di Oristano dista circa 480 m dalla "Fascia costiera". Le aree interessate dal campo agrivoltaico sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale", del tipo "colture erbacee specializzate", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". La parte meridionale del campo è ricavata all'interno del profilo irregolare di un'area classificata dal PPR come "seminaturale" costituita da praterie, nonché di una vasta area coperta con un impianto boschivo artificiale. L'area della nuova SEU Terna è classificata dal PPR tra le "aree seminaturali", del tipo "praterie", disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." La nuova stazione SEU Terna in comune di Oristano è situata a fianco ad uno specchio acqueo presente all'interno dello stesso lotto, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, la cui disciplina all'art. 18 comma 1 dispone che detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Il campo agrivoltaico è diviso in due macro aree dall'attraversamento, sull'asse longitudinale, del Riu Arriotti; il perimetro a Sud-Ovest lambisce il Rio Pesc'e Mulleri; il cavidotto attraversa il Canale adduttore Tirso-Arborea, il Riu Merd'e cani e il Canale di bonifica Spinarba, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 sopra riportata ... Nell'area vasta, in parte sovrapposta alle aree SIC sopraelencate, si trova anche la IBA 218 "Sinis e Stagni di Oristano". Il cavidotto dista circa 70 m da un albero monumentale in comune di Palmas Arborea, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Las. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. I) delle NTA., la cui disciplina all'art. 38 comma 2 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, provveda a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione, che comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto. -Assetto storico culturale[.] Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto degli artt. 47-49 delle NTA: nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico è presente l'Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena (BUR 10081) a circa 100 m a Nord-Ovest; nell'area medio-vasta è presente il Nuraghe Palmas Arborea (-BUR 9294), a circa 1 km a Sud-Est. In prossimità del cavidotto, a circa 150 m di distanza, è presente il bene paesaggistico (BUR 10079) Insediamento Perda Bogada. Circa i nuclei di antica e prima formazione beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR, si segnala a circa 2,50 km il centro matrice di Palmas Arborea. Per quanto riguarda le aree produttive storiche, a circa 600 m di distanza dall'area di intervento, si trova il perimetro del Parco Geominerario storico e ambientale (D.M. 08/09/2016), disciplinato dal PPR tra le "aree dell'insediamento produttivo di interesse storico-culturale" agli artt. 57 e 58 delle NTA. - Assetto insediativo[.] L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. Il centro urbano più vicino è Palmas Arborea a circa a circa 2,5 km a Nord ... B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO ... L'area di intervento è localizzata nell'ambito costiero prospiciente il Golfo di Oristano, che comprende al suo interno ampi sistemi di zone umide che caratterizzano il paesaggio e da sempre condizionano in modo incisivo cultura e attività economiche locali, dedite prevalentemente alla agricoltura. Alla pianura coltivata appartiene l'inconfondibile assetto geometrico del territorio rurale legato alla bonifica. L'ambito si estende nell'entroterra del Campidano di Oristano, per chiudersi ad Est in corrispondenza dei sistemi montani del Monte Arci, del Monte Grighine e del Montiferru a Nord. L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze

mostra criticità in merito alla tutela del paesaggio. Il campo agrivoltaico è diviso in due macro aree dall'attraversamento, lungo tutto l'asse longitudinale, del Riu Arriotti ed il suo perimetro a Sud-Ovest lambisce il Rio Pesc'e Mulleri, entrambi beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 comma 1, che dispone che detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si ritiene che l'installazione dei moduli fotovoltaici, che correranno per circa 2 km lungo entrambe le fasce spondali del Riu Arriotti, si prefiguri come un detrattore, totalmente avulso dal contesto, della qualità paesaggistica del micro-ambito fluviale, che andrebbe a modificare irreversibilmente il delicato equilibrio dell'habitat naturale in esso presente. Inoltre, la parte meridionale del campo è ricavata all'interno del profilo irregolare di un'area classificata dal PPR come "seminaturale" costituita da praterie, nonché di una vasta area coperta con un impianto boschivo artificiale, che costituisce di fatto una prosecuzione dell'habitat naturale. Per le stesse ragioni l'area in argomento è classificata tra le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER ai sensi della DGR n. 59/90 del 27/11/2020 (Gruppo 13). L'area prescelta per la nuova SEU Terna è classificata dal PPR tra le "aree seminaturali", del tipo "praterie", disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui, all'art. 26 comma 1, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". La realizzazione della nuova SEU appare incompatibile con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR in quanto non concorre al raggiungimento degli obiettivi migliorativi previsti per tali aree. La stessa SEU peraltro è localizzata a fianco ad uno specchio acqueo presente all'interno del lotto, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, per il quale si applica la disciplina dell'art. 18 comma 1 di sopra menzionata. Il cavidotto, che attraversa in sub alveo alcuni fiumi tutelati ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, risulta inoltre a circa 70 m da un albero monumentale in comune di Palmas Arborea, anch'esso bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. I) delle NTA, la cui disciplina all'art. 38 comma 2 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, provveda a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione, che comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto. Poiché il PUC di Palmas Arborea non è ancora adeguato al PPR e la perimetrazione dell'area di rispetto dell'albero monumentale non è ancora stata svolta, si ritiene che il tracciato costituisca al momento un potenziale elemento di disturbo per la adeguata tutela del bene. Un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto, certamente il più significativo, è l'estensione del campo, pari a circa 363 ha, che incide negativamente per consumo di suolo agricolo e per intervisibilità, come mostrato anche nei fotoinserimenti allegati allo stesso SIA. L'areale prescelto ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'art. 29 delle NTA vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve rilevare che la smisurata estensione dell'impianto, pari a circa 363 ha che prevede l'installazione di 179.120 moduli in silicio monocristallino, per quanto della tipologia agrivoltaico, costituisce per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli, non superando i limiti della disciplina del PPR, atteso che i soli moduli fotovoltaici occupano al netto circa 50 ha e che vi è il concreto rischio che il progetto possa tramutarsi in un mero impianto per la produzione energetica. Poiché l'area ricade all'interno degli ambiti costieri disciplinati dal PPR (Ambito di Paesaggio costiero n. 9 "Golfo di Oristano") per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, le prescrizioni di cui sopra sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci e pertanto il campo fotovoltaico risulta in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR. L'intervento è disciplinato all'art. 103 delle NTA del PPR "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (l'area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola); se ubicati

preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (l'area è un'area di pregio paesaggistico, come di sopra esposto); se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali (l'estensione dell'impianto fotovoltaico, considerata l'altezza massima raggiungibile dai moduli fotovoltaici pari a 4,63 m, non concorre a favorire la sua mitigazione visiva né, per quanto sopra, l'impatto ambientale). Il progetto non appare perciò conforme alla disciplina dell'assetto insediativo del PPR. La DGR n. 59/90 del 27/11/2020 individua inoltre le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento, per gli aspetti sopra evidenziati, è in contrasto anche con la DGR 59/90. Circa l'impatto derivante dall'intervisibilità dell'impianto si deve considerare che, sebbene l'estensione complessiva netta dei singoli moduli fotovoltaici sia pari a circa 50 ha, l'estensione complessiva del campo è ben superiore e, come evidente dalle fotosimulazioni allegate allo SIA (figg. 78-81 dello SIA - rendering ad ampio raggio e a corto raggio), dal punto di vista percettivo circa 363 ha apparirebbero comunque occupati da 179.120 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino. In considerazione dell'area vasta di riferimento, l'impatto in termini di intervisibilità dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 risulterebbe dunque rilevante e negativo. Nell'ambito paesaggistico ad Est e Sud-Est, in territorio di Palmas Arborea, Santa Giusta e Villaurbana, a circa 2,7 km dall'impianto, si trovano formazione montuose tra cui quella del Vulcano Monte Arci sul quale sono presenti le vastissime aree di Gestione speciale dell'Ente Foreste ("Monte Arci" a circa 2,30 km e "Masullas" a circa 3 km a Est), dalle quali l'impianto è chiaramente percettibile come un'area tecnologica estranea alla visuale dei caratteri consolidati del paesaggio, capace di creare una soluzione di continuità tra la parcellizzazione delle aree coltivate, che connotano il paesaggio agrario con l'inconfondibile assetto geometrico del territorio legato alla bonifica (come anche riconosciuto dallo SIA) e l'ambito naturalistico delle zone umide e lacustri che prelude alla costa. Come descritto al punto B.1, l'area vasta ad Ovest dell'impianto è caratterizzata, a partire da circa 2 km, dalla presenza di stagni e zone umide, tutelate sotto molteplici aspetti, che sono peraltro zone pregevolissime e delicatissime per il mantenimento dell'avifauna. Circa la valutazione dell'impatto cumulativo, lo SIA non riferisce di tutte le simili iniziative al momento in progetto nell'ambito territoriale di riferimento e si limita ad evidenziare la presenza di un analogo campo di tipo agrivoltaico presente a ridosso dell'impianto in esame: l'impianto "Green and blue Tanca Manna" di potenza pari a 56.904,12 kW ed estensione pari a circa 68.86.30 ha, attualmente in fase di Autorizzazione unica presso la RAS, a seguito di decreto di VIA n. 317/2022 favorevole con prescrizioni. Pur riducendo l'analisi dell'impatto cumulativo alla sola presenza di quest'ultimo, appare evidente che lo stesso si trova in adiacenza con il perimetro occidentale dell'impianto in esame e che con questo costituirebbe un unico impianto di ampiezza ancora più inadeguata al contesto (complessivamente oltre 430 ha), tanto da acuire in maniera significativa le criticità in termini di intervisibilità di sopra evidenziate. La presente proposta si mostra pertanto non sostenibile paesaggisticamente anche per l'intervisibilità e gli impatti negativi derivanti dall'effetto cumulo con altri simili impianti. B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI[.] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità al Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative e dall'effetto cumulativo non sostenibile per le relazioni di interv[i]sibilità che avrebbe la sua realizzazione. Si ritiene inoltre che l'imponente estensione del campo agrivoltaico, pari a circa 363 ettari sui quali saranno installati 179.120 moduli fotovoltaici in silicio (complessivamente oltre 430 ha considerando l'effetto cumulo), sia di per sé un detrattore della qualità paesaggistica dell'ampio areale ove insiste e del suo intorno territoriale, in quanto si tratta di una vasta area tecnologica avulsa dal contesto ed un detrattore paesaggistico non mitigabile, anche in considerazione delle ampie visuali dall'intorno del Monte Arci. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche ...". In conclusione il parere endoprocedimentale complessivo sul

progetto di cui trattasi risulta negativo: "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE[.] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo. Per gli aspetti di tutela archeologica si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e si rimane a disposizione per quant'altro all'occorrenza";

Area funzionale Patrimonio archeologico:

• A.1.1. Beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10, 12, 13 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nessuna osservazione

 A.1.2. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nessuna osservazione

- A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche:
 - I. Il cavidotto passa lungo la strada provinciale n° 53, la località Perda BOGADA e prospicente a tale strada. Essa risulta asfaltata e, come indicato negli elaborati di progetto, nella stessa sono presenti tutte le opere di urbanizzazione, cavidotti ENEL per collegamento impianti di illuminazione campo sportivo, rete fognaria e tutto l'impianto di illuminazione pubblica.
 - II. Anche in questo, se pur menzionando nel parere espresso che la zona S'Isca su Ponti, è distante circa 500 ml. Dalla parte più prossima dell'elettrodotto, non è stato verificato che si trova nella Parte bassa del Centro abitato di Palmas Arborea e che un'eventuale presenza di un qualunque reperto sarebbe andata persa con le costruzioni e le opere di urbanizzazione realizzate. In poche parole tra la località S'Isca su Pondi e l'elettrodotto (che fiancheggia il centro abitato) è ubicato il centro abitato di Palmas Arborea.
 - III. Riportano del Nuraghe Pranu e Forru ad una distanza di ml 900, ci chiediamo ma le norme non prevedono una distanza di ml. 150 dal bene, oppure la direzione generale ha modificato le distanze. Non solo come indicato al report fotografico dei punti sensibili e dall'archivio servizio archeologico e dalla cartografia di progetto è probabile che la direzione generale archeologica si sia dimenticata di mettere il n° 1 davanti ai 900 ml. che loro riportano, infatti tale bene dista circa 1,9 km dal cavidotto di progetto.
- A.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento:
 - Considerato che le lavorazioni previste incidono sul sottosuolo e l'area di intervento è comunque caratterizzata da aree di dispersione di materiale archeologico lambite dalle opere, si configura il rischio che durante le attività di scavo vengano intercettati depositi archeologici ancora interrati nel sottosuolo.

• A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25):

In questo punto viene nuovamente presa in considerazione l'area archeologia S'Isca su Ponti con la possibilità di interferenze con un presunta viabilità romana. Si conferma quanto prima riportato, si vuole inoltre aggiungere che quest'area oltre ad essere interessata dal centro abitato, dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, buona parte dell'area menzionata e è andata persa con i lavori di sistemazione degli argini del rio MERDA E CANE.

Area funzionale Paesaggio:

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte
Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero
sulle sue immediate vicinanze:

Come da loro dichiarato, le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

• B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze:

La stessa direzione generale archeologica dice che siamo a 500 metri dal rio Arriottu, non ci risultano necessari ulteriori approfondimenti o digressioni, se viene rispettata la distanza di ml. 150. Il vulcano monte Arci non dista Km. 2,7 bensì 7,6 km. dalle pendice dello stesso.

• B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Nessuna osservazione

• B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Il posizionamento della nuova SS Terna e è stato modificato, la nuova posizione e è stata autorizzata con altro procedimento. Per quanto riguarda l'adiacenza alle aree SIC e ZPS e è stata predisposta e allegata al progetto la VINCA. Per quanto riguarda i beni archeologici sono stati ampiamente studiati analizzati e allo stesso tempo mitigati (ma non ci sono interferenze con alcun bene che loro riportano) vedasi relazione archeologica, paesaggistica 01 e 02, relazione sulle risoluzioni delle interferenze.

e) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O.
Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7539 dell'11/05/2023 (Allegato n. 3), con la quale è
stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza a carico delle
opere previste;

Nessuna osservazione

f) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7575 del 12/05/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per la necessità di integrare la documentazione indicata per l'Area funzionale Patrimonio archeologico ed evidenziando nel contempo "... che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25";

La risposta alla presente richiesta è stata già trasmessa al MASE all'atto di presentazione della documentazione integrativa protocollata in data 20/06/2023.

g) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nota prot. n. 6306 del 29/05/2023, con la quale si chiede al Proponente documentazione integrativa ai propri esclusivi scopi istruttori, la cui produzione non potrà incidere sugli aspetti di incompatibilità con il patrimonio culturale e il paesaggio riscontrati con la presente istruttoria del Ministero della cultura, se non producendo un progetto sostanzialmente diverso per configurazione e localizzazione rispetto a quello cui in valutazione per le ragioni esposte nel presente parere tecnico istruttorio.

Nessuna osservazione

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate paesaggisticamente (v. il Riu Arriotti di cui al Piano paesaggistico regionale quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h, delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA, con la relativa fascia di tutela di 150 m dalle relative sponde o piedi degli argini) come identificate dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sopra riportate per quanto qui interessa, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1):

• Elaborato REL_PAES_01 – pag.64 – indicato il Riu Arriotti senza la relativa fascia di tutela di 150 m

Risposta: Quanto sopra riportato è già stato risolto con l'aggiornamento del layout dell'impianto come riportato nelle integrazione protocollate in data 16/06/2023 al MASE. Tale integrazione ha considerato lo spostamento delle strutture (tracker fotovoltaici) all'esterno della fascia di rispetto di 150 metri dal bene tutelato.

CONSIDERATO che il progetto proposto si pone in vicinanza anche di elementi archeologici identificati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (v. Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena - paragrafo B.1.1.d - Assetto storico culturale - PPR-BUR 10081, ed indicato nella Relazione valutazione di rischio e impatto archeologico del Proponente, p. 11), per il

quale l'impianto agrivoltaico proposto si pone ulteriormente all'interno della fascia di rispetto di 500 m come definita dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:


 Elaborato REL_PAES_01 – pag.65 – indicato il Riu Arriotti senza la relativa fascia di tutela di 150m e l'insediamento tipizzato ed individuato dal PPR quale bene paesaggistico ai sensi degli articoli 48 e 49 delle NTA

Risposta: Il bene indicato Insediamento Pauli Cuccuru S' Arena così come indicato nella consultazione dei dati d'archivio custoditi presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna viene indicato nella CARTA DEL POTENZIALE - NULLSABAP-CA_2023-00225_AM_000001_01 - area 02 come un bene potenziale non valutabile – anche dal sopraluogo effettuato sia dai tecnici incaricato dal progetto che dall'archeologo che ha prodotto la VIAPIA si è potuto verificare che durante le prospezioni non sono state riscontate né strutture, né elementi di carattere mobile. Ne consegue che tale bene così come indicato dalla documentazione fotografica allegata alla presente, e alla luce delle modifiche fatte dall'uomo con miglioramenti fondiari arature, scassi ecc. non esiste più. In ogni caso, così come evidenziato dalla cartografia allegata alla VIAPIA (pag. 21) e sotto riportata, l'interferenza e minima (evidenziato con il colore 30) infatti non interferisce con i moduli fotovoltaici ma con la recinzione e gli stradelli interni, ne consegue che tale interferenza può essere rimossa all'atto della presentazione sia del progetto esecutivo che alla richiesta dell'Autorizzazione unica. Si fa notare infine che tale bene così come indicato sia alla VIAPIA che all'archivio della soprintendenza non si tratta di un bene areale e non puntuale.

La presente richiesta così come il Piano di Monitoraggio ambientale è stata già trasmessa al MASE all'atto della presentazione delle integrazioni, nel mese di giugno 2023. Come di seguito indicato. Si allega in ogni caso nelle pagine seguenti l'evidenza del rispetto delle distanze previste alla norme tecniche di attuazione del PAI.



Dalla Zona di osservazione Ins. Nuragico Cuccuru S'arena il sito individuato per il progetto Agro - Fotovoltaico non risulta visibile per la barriera naturale di eucalyptus ad alto fusto. Il punto di vista sensibile dista circa 0,2 km dall'impianto. Non vi sono testimonianze affioranti del sito nuragico. Non si riscontra alcuna interferenza od impatto visivo negativo tra le due entità esaminate.







Ministero della transizione ecologica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS Via Cristoforo Colombo, 44

Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma PEC va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR/PNIEC PEC compnicc@pec.mite.gov.it

Spett.le Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR Via di San Michele, 22 00153 Roma PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: (ID:9508) Riscontro Richiesta Integrazioni del MASE – Nota rif. 0006306.29-05-2023 del 29/05/2023 – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA " DELLA POTENZA DI 120 MWp ubicato in località "Serr'e Arena" nel Comune di Palmas Arborea (OR) e connesso alla rete RTN in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa. Proponente: Società Innovo Development 3 S.r.l.

Il sottoscritto Maurizio Manenti nato a Livorno il 12/04/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di legale rappresentante della società INNOVO DEVELOPMENT 3 SRL con sede legale in piazza della Repubblica a Milano (mi) p.i./c.f. 12322220968.


Vista la vostra richiesta di integrazioni, Nota rif. 0006306.29-05-2023 del 29/05/2023 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA" della potenza di 120 MWp ubicato in località "Serr'e Arena" nel Comune di Palmas Arborea (OR)

Considerate le vostre richieste, le riscontriamo puntualmente con la presente nel seguito (si evidenziano in rosso le vostre richieste, in verde le risposte) coi relativi allegati a corredo:

1. Aspetti generali

 (Richiesta - Mase) Si raccomanda di inserire una sezione in cui riportore i riferimenti normativi vigenti alla data di deposito dell'istanza (normativa sulla VIA, Direttiva UE su fonti rinnovabili, tipologia dei Siti della Rete Natura 2000, pianificazione territoriale, ecc.). In particolare, si chiede di aggiornare i dati relativi ai Siti Natura 2000 (considerando gli elenchi aggiornati al 2022) e la situazione urbanistica dei Comuni Palmas Arbarea e Oristano;
 b) Fornire chiarimenti in merito a:

> Innovo Development 3 S.r.l. Plazza della Repubblica 32 - 20124 Millano (MI) C.F.- P.IVA 12322220968 Indirizzo PEC: innovosrl3@pec.it



CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione del progetto di cui trattasi comporta l'occupazione delle aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte e oggetto delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo, determinandone la relativa sostituzione con strutture industriali estranee al contesto paesaggistico ancora conservatosi, come riportato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1), dovendosi aggiungere che tale sostituzione avrebbe a riguardo anche le aree necessarie per dotare l'impianto in questione di una idonea fascia parafuoco completamente priva di vegetazione o una fascia erbosa verde, di larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area, come richiesto dalla Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano, con la nota prot. n. 25963 del 17/04/2023, allegata alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 26/04/2023.

Risposta: Comprendiamo che è necessario dotare l'impianto di una idonea fascia parafuoco completamente priva di vegetazione o una fascia erbosa verde, con una larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area.

Riteniamo sia di fondamentale importanza prendere in seria considerazione tutte le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al fine di garantire una corretta tutela del patrimonio paesaggistico e archeologico della zona coinvolta.

Nel rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti, attueremo quanto detto in fase di Autorizzazione Unica presso la Regione.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni", in particolare al punto D.2.3, relativamente alla necessità che, prima di procedere con la richiesta di documentazione integrativa conseguente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, si debba verificare preliminarmente l'esistenza di criticità connesse alla tutela paesaggistica che escludano a priori la possibilità di localizzare le opere previste nelle aree indicate in progetto, come, d'altronde, con il presente parere tecnico istruttorio evidenziato esistere.

Risposta: Facciamo notare che secondo quanto emerso dalla LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, all'articolo 14 al comma 1 al capoverso 5-ter:

"il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25»;"

Pertanto, alla luce della normativa in essere, non risulta al momento necessario la verifica preliminare richiesta.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agroforestale", in particolare "colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte", disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni e prescrizioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, comma 4, delle medesime Norme, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente (v. SIA, paragrafo 2.3).

Risposta: La localizzazione alternativa delle opere di progetto non è stata allegata in quanto l'impianto agri voltaico ha come scopo principale il mantenimento della vocazione agricola delle aree in oggetto e pertanto risulta pienamente in linea con le NTA evidenziate.

CONSIDERATO che Innovo Development 3 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (compresa quella apistica proposta - v. Relazione agronomica) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola e apiaria diretta.

Risposta: Modalità e forme relative alla conduzione agricola del fondo sono in fase di definizione con realtà locali specializzate in tale attività; inoltre, alla luce delle prescrizioni che emergeranno in fase di autorizzazione unica con gli enti regionali, le medesime modalità e forme verranno integrate nel progetto in essere.

CONSIDERATO che il sistema agri voltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agri voltaico, le connesse attività agricole siano definite elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

Risposta: L'impianto è stato progettato seguendo le linee guida ministeriali e la norma tecnica CEI PAS 86-20, in ambito di impianti agri voltaici. La spazialità e il design dell'impianto sono ottimizzati per garantire la completa integrazione delle due attività, produzione agricola e produzione energetica. In funzione delle future eventuali prescrizioni e della definizione finale del piano agronomico operativo si andrà a selezionare la più opportuna realtà agricola specializzata come già richiamato nel punto precedente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 25963 del 17/04/2023, sopra citate, comporterebbero l'ulteriore occupazione di aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

Risposta: Le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 25963 del 17/04/2023 verranno implementate, come riportato sopra, in fase di preparazione della documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione

unica. Come precisazione si riporta già ora che non verrà occupate ulteriori aree di interesse paesaggistico per tali opere, ma saranno interne ai lotti già nella nostra disponibilità.

CONSIDERATO che il Piano monitoraggio ambientale non è stato redatto da Innovo Development 3 S.r.I, con riguardo a tutte le tre fasi MAO - MCO - MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio (relativamente sia alle opere principali e connesse previste che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera adeguatamente il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale del paesaggio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

Risposta: La risposta alla presente richiesta è stata già trasmessa al MASE all'atto di presentazione della documentazione integrativa protocollata in data 20/06/2023.

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area vincolata per il suo interesse paesaggistico è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale ed al paesaggio.

Risposta: Nella dichiarazione si critica l'impegno dell'area vincolata per la realizzazione di un impianto agri voltaico, sostenendo che la motivazione fornita dal Proponente è basata solo su esigenze imprenditoriali di natura economica e non su ragioni di tutela ambientale. Tuttavia, bisogna considerare che l'articolo 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 è stato istituito per preservare e tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico, riconoscendo l'importanza di queste risorse ambientali per le generazioni future. Nel caso specifico del progetto di un impianto agri voltaico, è stato cruciale valutare attentamente che tale iniziativa fosse compatibile con la conservazione dei valori paesaggistici e del patrimonio culturale dell'area in questione. Mentre è comprensibile che il proponente abbia legittime esigenze imprenditoriali ed economiche, è stato altrettanto importante assicurarsi che queste non avessero un impatto negativo e irreversibile sul paesaggio circostante. Per far si che il progetto fosse adeguatamente valutato, è stato allegato lo studi di impatto ambientale e la relativa valutazione di sostenibilità, che dimostrano in modo inequivocabile che l'impianto, avente una vita utile ben definita, quindi di carattere intrinsecamente reversibile, proposto rispetta e tutela i valori paesaggistici esistenti.

Milano 02/08/2023

Il richiedente/dichiarante
INNOVO DEVELOPMENT 3 S.R.L.
Maurizio Manenti

Innovo Development 3 S.r.l.

Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano (MI) C.F.- P.IVA 12322220968

Indirizzo PEC: innovosrl3@pec.it

OGNI COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA AI SEGUENTI INDIRIZZI MAIL

Nome e Cognome: Maurizio Manenti, Telefono: 3884229516, E-mail maurizio.manenti@gmail.com Nome e Cognome: Porcu Fernando, Telefono: 3932619836, E-mail porcufernando@gmail.com